

La Commissione intende emanare regole comuni per l'accesso alla professione?

Quali sono attualmente le professioni regolamentate dalla legislazione comunitaria per quanto riguarda l'accesso alla professione?

(¹) GU C 142 del 21.5.1999, pag. 17.

Risposta fornita dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(10 giugno 2003)

Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali, la professione di esperto di serrature è coperto dalla direttiva 1999/42/CE (¹). Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, che riprende senza modifiche la disposizione corrispondente della direttiva 64/427/CEE ora abrogata, gli Stati membri che subordinano l'accesso all'attività in questione o il suo esercizio al possesso di conoscenze e attitudini generali o specifiche accettano quale prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini l'esercizio della suddetta attività in un altro Stato membro per un certo periodo (in linea di massima sei anni) quale lavoratore dipendente o autonomo. Alternativamente, i professionisti che non soddisfano le condizioni relative all'esperienza professionale di cui all'articolo 4 possono richiedere il riconoscimento del loro diploma, certificato o altro titolo ai sensi dell'articolo 3 della direttiva. Nel caso di differenze sostanziali tra le qualifiche acquisite da un richiedente e quelle richieste dallo Stato membro d'accoglienza, quest'ultimo può esigere dal richiedente che questo si sottoponga ad una prova attitudinale o che segua un tirocinio conformemente alle modalità previste.

Da quanto precedentemente descritto deriva che la professione di esperto di serrature è disciplinata da un meccanismo di riconoscimento reciproco che non poggia su un coordinamento delle condizioni minime di formazione né delle condizioni di accesso alla professione. In linea di massima spetta quindi agli Stati membri disciplinare le professioni sul loro territorio e si dovrà tener conto dei requisiti in materia di sicurezza relativi all'esercizio delle professioni nel quadro delle regolamentazioni nazionali. Qualsiasi coordinamento delle condizioni di accesso alle professioni che implica una modifica dei principi legislativi che disciplinano questa materia in uno Stato membro richiede, conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, una direttiva adottata all'unanimità in sede di Consiglio. Sulle base delle informazioni a disposizione della Commissione, Gli Stati membri sono poco inclini ad un ulteriore coordinamento in questo campo.

Le professioni le cui condizioni d'accesso sono attualmente coordinate da una regolamentazione comunitaria sono quelle di medico, ostetrica, infermiera responsabile delle cure generali, dentista, veterinario e farmacista nonché la professione di revisore dei conti.

(¹) Direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 giugno 1999 che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento della qualifica, GU L 201 del 31.7.1999.

(2003/C 280 E/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1656/03

di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione

(13 maggio 2003)

Oggetto: Latte «Fresco Blu» della Parmalat

Premesso che la Parmalat Spa commercializza in Italia il Latte «Fresco Blu» (prodotto in uno stabilimento in Germania) ottenuto tramite la tecnica della microfiltrazione, attribuendo allo stesso la denominazione, e quindi le caratteristiche, di latte fresco;

la tecnica utilizzata per la produzione di questo latte, la microfiltrazione, non è ancora stata autorizzata dalla Commissione e rimangono, pertanto, incerte la rispondenza di tale prodotto ai criteri che definiscono il latte fresco e la conseguente legittimità dell'uso di tale denominazione;

il governo italiano ha adottato due decreti: l'uno relativo all'autorizzazione del processo tecnologico (la microfiltrazione), l'altro all'etichettatura del prodotto così ottenuto, senza notificarli alla Commissione;

per sanare la mancata notifica l'Italia, ai sensi della direttiva 98/34/CE⁽¹⁾, ha successivamente inviato alla Commissione due nuove proposte di decreti abrogative di quelli precedentemente adottati;

nonostante l'esame delle due proposte sia ancora in corso da parte della Commissione, la Parmalat continua a commercializzare in Italia «Fresco Blu» (microfiltrato);

nessuno Stato membro ha sinora ufficialmente autorizzato il procedimento tecnico in questione;

le autorità italiane non hanno, ad oggi, diffuso alcuna notizia riguardo allo status dell'iter del procedimento di notifica presso la Commissione, mentre la stampa continua a diffondere notizie che danno i due decreti come efficaci senza alcun riferimento alla procedura attualmente in corso presso la Commissione europea.

Può la Commissione europea far sapere quali sono i tempi prevedibili per il completamento della procedura in corso e quali interventi essa intende intraprendere, medio tempore, per evitare l'inaccettabile disparità tra i criteri richiesti al latte fresco prodotto in Italia (ex legge 169/89) rispetto a quello microfiltrato, commercializzato in Italia, ma prodotto all'estero (es. scadenza non superiore ai 4 + 1 giorni tassativamente richiesta, in base alla citata legge, per il latte fresco)?

Può inoltre far sapere quali provvedimenti la Commissione intende adottare in ordine alla legittimità d'uso della denominazione «fresco» per il latte ottenuto mediante la tecnica della microfiltrazione e della sua distribuzione, soprattutto in relazione alla corretta informazione e tutela del consumatore?

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(13 giugno 2003)

Nell'ambito della procedura d'informazione fissata dalla direttiva 98/34/CE⁽¹⁾ a cui fa riferimento l'on. parlamentare, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione, in data 10 ottobre 2002, un progetto di decreto ministeriale, in materia di etichettatura del latte fresco, applicabile indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli di altra provenienza. La Commissione ha emesso al proposito un parere circostanziato. Le autorità italiane hanno risposto il 9 maggio 2003 a questo parere circostanziato. La Commissione sta analizzando la risposta e darà alla questione il seguito del caso.

In assenza di disposizioni comunitarie relative alla definizione del latte fresco, spetta agli Stati membri adottare, ciascuno per il suo territorio, tutte le norme relative alle caratteristiche di commercializzazione di tale prodotto, sempre che queste non creino discriminazioni a detrimento di prodotti importati né impediscano l'importazione di prodotti che provengono da altri Stati membri.

Inoltre, in generale l'utilizzo del termine «fresco» nella denominazione, o come complemento, alla denominazione di vendita di un prodotto alimentare, oltre che l'utilizzo di qualunque altro qualificativo, è possibile unicamente nell'ambito dei principi fissati all'art. 2 della direttiva 2000/13/CE relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari⁽²⁾. La disposizione sopracitata prevede in particolare che l'etichettatura e le modalità relative alla sua realizzazione non siano di natura a trarre in inganno l'acquirente circa le caratteristiche del prodotto alimentare.

Nella prospettiva di una modernizzazione della legislazione armonizzata relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari, la Commissione ha dato inizio ad un importante lavoro di valutazione di tale legislazione, i cui risultati sono attesi per la fine del 2003. In questo ambito la Commissione esaminerà anche se è necessario e possibile fissare criteri più precisi per l'utilizzo di qualificativi come il termine «fresco».

⁽¹⁾ Direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, GU L 204 del 21.7.1998.

⁽²⁾ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, GU L 109 del 6.5.2000.